

Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Quarto	16 ottobre 2012
Incontro	
Titolo	Le azioni dell'occidente e le sue retoriche: convenzioni internazionali ed europee, regolamento Dublino, agenzia Frontex e respingimenti in mare
Relatori	Maurizio Veglio, Ulrich Stage, Silvia Pescivolo, Mirtha Sozzi

Maurizio Veglio: Essere avvocati e lavorare in materia di immigrazione e in particolare con la materia dell'asilo politico è una posizione che da obiettivamente una serie di privilegi . Perché significa poter stare nel chiuso della stanza in cui le persone, che sono portatrici di storie di una particolare rilevanza, si espongono, le mettono sul tavolo, le condividono. Questa è un'esperienza assolutamente entusiasmante dal punto di vista degli operatori e che credo molti di voi abbiano già avuto modo di sperimentare. Abbiamo parecchie cose che vogliamo dirvi ma non abbiamo moltissimo tempo, quindi cercheremo di essere estremamente sintetici. Abbiamo pensato che una prima parte potrebbe essere opportunamente dedicata alla prospettiva internazionale del diritto di asilo, perché tendenzialmente abbiamo riscontrato una inclinazione eccessivamente ombelicale, se mi passate l'espressione, in Italia a essere poco inclini a considerarci parte di un sistema normativo comunitario. Come sapete l'Italia è stato membro della Comunità Europea, questo significa che una serie di materie sono devolute per competenza agli organismi comunitari. L'immigrazione e in particolare anche la materia del diritto d'asilo è una di queste materie. Quindi non c'è un'autonomia legislativa nazionale ma c'è una gerarchia delle istituzioni comunitarie che legiferano attraverso strumenti specifici che sono regolamenti e direttive in particolare, nella prassi direi quasi sempre direttive, che sono strumenti normativi che vincolano gli stati membri. Nel momento in cui il legislatore nazionale decide di legiferare sulla specifica materia di immigrazione e in particolare sulla materia dell'asilo non ha una facoltà di movimento totale perché è vincolato quantomeno dal raggiungimento degli obiettivi che le direttive comunitarie fissano. In questo momento (come diceva precedentemente Cristina), la disciplina dell'asilo a livello nazionale è sostanzialmente frutto del recepimento di due direttive comunitarie che dopo vedremo nel dettaglio. Per cui ricordatevi sempre che qualunque decisione di tipo amministrativo e giudiziario deve sempre rispettare, non solo la normativa nazionale per come è scritta e come è recepita, ma anche e soprattutto la normativa sovranazionale, in particolare quella comunitaria. Prima di lasciare la parola a Ulrich per la presentazione sull'ambito internazionale, solo due informazioni per dare idea della materia di cui stiamo parlando. Tanto per avere un riferimento numerico e capire la portata del fenomeno. Definire numericamente l'universo dei rifugiati è un



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

tentativo destinato al fallimento. Il rifugio, cioè la richiesta o la ricerca di protezione, è un meccanismo, una dinamica in continua evoluzione. È un vulcano che continuamente erutta nuova sostanza. Fare una fotografia di questo fenomeno è pressoché impossibile e è destinata a essere superata nell'istante immediatamente successivo a quello nel quale la fotografia viene fatta. Ovviamente esistono dati convenzionali, si misurano le domande di asilo che vengono presentate nel corso di un anno solare e si dice: quest'anno le domande di asilo sono state 10, 15, 20, 25. Naturalmente questo non significa che i richiedenti asilo siano 10, 15, 20, 25. Significa che il sistema amministrativo burocratico istituzionale ha recepito quel dato numero. Non significa che a quel dato numero corrisponde un identico numero di persone che sono nella condizione di poter ottenere il riconoscimento di questa forma di protezione. Utilizzando il 2011 come punto di riferimento vediamo che l'Italia si colloca alla terza posizione nei Paesi Comunitari con numeri non così distanti da quelli dei primi due Paesi: Francia e Germania. Non lasciatevi trarre in inganno perché il 2011 non è un anno ordinario, il 2011 è l'anno dell'emergenza nord-africa, credo che tutti sappiate cosa è successo l'anno scorso, 25000 circa persone sono arrivate dalla Tunisia, leggermente meno dalla Libia. Nel primo caso quasi tutti cittadini tunisini, nel secondo caso praticamente nessun cittadino libico ma quasi tutti cittadini centro africani o asiatici, parte dei quali ha presentato la domanda di asilo politico. Il dato è agevolmente riscontrabile se guardiamo il trend dei 10 anni in Italia. La cifra raramente supera le 25.000 richieste, eccezione fatta per il 2008, nel 2009/2010 il dato è all'apparenza sorprendentemente contenuto. Non è irrilevante ricordare che il 2008 e 2009 sono gli anni della politica dei respingimenti in mare. Politica di particolare restrizione che le autorità italiane hanno attuato nel corso del biennio e per la quale peraltro vi sono diverse condanne, che sono state emesse da organismi internazionali nei confronti del governo italiano. Preciso che questi sono dati del ministero dell'interno che si riferiscono alle decisioni delle commissioni territoriali nazionali. Velocissima premessa, l'organismo amministrativo che in prima istanza è competente sulla decisione di richiesta di protezione è appunto la commissione territoriale. In Italia ce ne sono dieci, più una centrale nazionale a Roma. Il dato è interessante perché, al di là dell'aspetto freddamente numerico, si può notare come nel corso degli anni si sia invertito il dato relativo ai riconoscimenti delle protezioni sussidiarie e umanitarie. Come vedete, nel 2008 e 2009 la preferenza veniva accordata ai riconoscimenti delle protezioni sussidiarie, forma di protezione intermedia più qualificata rispetto a quella umanitaria. Nel 2010 si verifica un'inversione, le ragioni dietro questa scelta non sono di agevole lettura ma credo che al termine di questo incontro forse qualche spunto sarà possibile averlo. Ultimo dato, nel dettaglio: il 2011, è un anno particolare, moltissime domande sono presentate da cittadini che sono arrivati in Italia dalla Libia, moltissimi di Paesi africani, in particolare Nigeria Tunisia e Ghana. Il dato relativo ai



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

respingimenti, cioè ai dinieghi, è un dato molto importante si arriva a dirittura al 70%. 7 domande su 10 vengono respinte. In sette casi su dieci le commissioni ritengono che i casi presentati non soddisfino i requisiti di legge per ottenere alcuna forma di protezione. Il perché di questo dato e la lettura di questo dato credo sarà più agevole alla fine di questa chiacchierata.

Ulrich Stege: Vorrei fare un intervento più tecnico sul diritto internazionale europeo, perché penso sia importante capirne bene il funzionamento, così come averne tutti i riferimenti a portata di mano da utilizzare nei vostri vari contesti lavorativi. Parlerò dei diversi contesti che abbiamo nel diritto di asilo, il quale ha forzatamente una dimensione internazionale poiché il richiedente asilo proviene appunto dall'esterno del Paese in cui fa la domanda d'asilo. Nel diritto nazionale vi è un'influenza molto importante del diritto internazionale europeo. Abbiamo delle convenzioni internazionali che si applicano su questi casi. Vorrei iniziare con **la Convenzione di Ginevra** relativa allo status del rifugiato. Questa è proprio la base per tutti i lavori sul contesto del diritto di asilo. Abbiamo anche una **convenzione internazionale**, tuttavia non molto utilizzata, **contro la tortura**. Nella convenzione di Ginevra troviamo la **definizione** fondamentale di **rifugiato**. Ne vorrei qui evidenziare alcuni punti cruciali, abbiamo: "(1) giustificato timore di essere perseguitato (2) per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, (3) si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e (4) non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato...". Questo per dimostrarvi che è proprio la base e potete trovare diversi libri solo su questa definizione, che confrontano ogni parte della definizioni con la giurisprudenza di ogni Paese. Questo per voi deve essere un punto di partenza. Questa convenzione di Ginevra è una convenzione internazionale, questo significa che c'è ed è stata firmata da diversi Paesi e poi vi è stata la ratificazione di altri singoli Paesi. Solo nel momento in cui un tot di Paesi la firmano questa entra in vigore. Quindi ogni convenzione che trovate dovete sempre verificare che sia stata ratificata dall'Italia, poiché ce ne sono diverse sui diritti umani che non sono state ratificate, dunque non applicabili direttamente nel contesto nazionale. Qui troviamo un altro provvedimento internazionale, ma non al 100%, perché riguarda il consiglio d'Europa. Il consiglio d'Europa, che non va confuso con il Consiglio dell'Unione Europea è un'istituzione con 47 Paesi membri (tra cui Russia e Turchia), che ha sede a Strasburgo e non ha legami con l'Unione Europea, nonostante il nome. Questo è importante da sapere perché, proprio per tale motivo, questa convenzione ha bisogno di una ratificazione da parte dei vari Stati che sono 47 e non i 28 dell'Unione Europea. Entriamo nel contesto dell'Unione Europea, che è più il nostro contesto quotidiano. Qui abbiamo diversi strumenti giuridici fondamentali come il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei protocolli sul diritto d'asilo specificamente e la carta dei



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

diritti fondamentali dell'Unione Europea che è stata ratificata a Nizza 12 anni fa e che è stata incorporata dal trattato di Lisbona e ora è anche in vigore giuridicamente. Questi testi sono il riferimento e danno la competenza all'Unione Europea per legiferare attraverso le direttive o regolamenti nell'ambito del diritto d'asilo. Abbiamo anche la Corte della Comunità Europea a Lussemburgo che è molto importante, per noi giuristi è importante per poter attaccare alcune decisioni non in linea con i diversi contesti internazionali.

Adesso entriamo proprio nel contesto giuridico, qual è la **differenza tra direttiva e regolamento** a livello europeo? Un regolamento è un testo giuridico che è adottato nel contesto europeo dal parlamento europeo e dal consiglio dell'Unione Europea. È un testo che vale immediatamente in tutti i contesti nazionali, una direttiva invece è sempre da incorporare nel contesto nazionale, deve essere trasformata in una legge nazionale. Di solito c'è un certo lasso di tempo in cui questa può essere incorporata. Ma non è automaticamente applicabile, a differenza del regolamento.

Abbiamo una direttiva per esempio che ha una proiezione temporale. Quando c'è stata l'emergenza nord-Africa relativa alla Tunisia, Maroni ha fatto appello a questa direttiva, dichiarando che l'Italia era al massimo della possibilità di accoglienza di rifugiati dal nord Africa, e ha chiamato gli altri Paesi europei alla solidarietà. La Francia e la Germania che stavano accogliendo numeri molto più alti di rifugiati, come i dati hanno dimostrato, non hanno ritenuto il caso di chiamare la solidarietà di altri Paesi. Personalmente penso che sarebbe molto più efficace ma in realtà non è stata accolta e mai utilizzata questa direttiva. Questa è una direttiva sulle norme minime relative all'accoglienza. L'idea dell'Unione Europea è quella di fare un continente con un sistema di asilo comune, affinché non ci siano alcuni Paesi dove il diritto di asilo è riconosciuto quasi nel 100% dei casi e in altri quasi mai. Quindi questo per far sì che tutti non si dirigano verso i Paesi dove è più facile ottenere il riconoscimento.

Un provvedimento molto importante per noi giuridici, la direttiva sulla protezione internazionale che da per la prima volta in alcuni Paesi, come è stato per l'Italia, la possibilità di dare una protezione sussidiaria. L'anno scorso è stata adottata un'altra direttiva che dovrà essere ratificata a livello nazionale entro il 2013. A partire dall'anno prossimo avremo una nuova direttiva su questo punto.

Un altro elemento importante è il **regolamento Dublino** che prevede che il rifugiato sia di competenza del primo Stato dove ha lasciato le impronte e non dei Paesi in cui le persone si recano successivamente e dove fanno richiesta di asilo. Questo è stato molto criticato e poi anche modificato dalla giurisprudenza dalla Corte dei Diritti dell'Uomo e della Corte dell'Unione Europea. Perché per esempio abbiamo casi in Germania dove i tribunali hanno dichiarato che un respingimento all'Italia non è più possibile perché i centri di accoglienza per i richiedenti asilo



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

rappresentano casi di trattamenti inumani e quindi non è più possibile rimandarli. Mentre prima non c'era un controllo sulle effettive condizioni.

Frontex è un'agenzia europea, è un aiuto per l'Unione Europea. È un'agenzia che deve aiutare la cooperazione operativa alle frontiere esterne. In realtà fa molte cose, ha sede a Varsavia, fa cooperazione tra diversi Paesi alla frontiera (ad esempio a Lampedusa). Fa formazione, fa ricerca sui diversi rischi alla frontiera, aiuta i diversi Paesi, adesso anche tristemente in Grecia, per la costruzione dei muri. Da assistenza tecnica operativa e infine, molto criticata da ong e associazioni, aiutano per fare operazioni di rimpatrio affittando aerei.

Maurizio Veglio

Cercherò di sintetizzare al massimo una vicenda che ho avuto modo di seguire come avvocato due anni fa e che vorrei utilizzare come vicenda paradigmatica perché, sfortunatamente per la protagonista, in sé è riuscita a riassumere tutti gli sviluppi di una vicenda legata all'asilo politico in Italia. Sinteticamente il fatto. Stiamo parlando di una giovane ragazza congolese che, all'esito di una vicenda poco chiara nel suo Paese (Repubblica del Congo), parte dal suo Paese in aereo con un visto, fa uno scalo a Casablanca, arriva a Fiumicino dove viene accolta da un connazionale, con il quale si reca in macchina fino a Milano, dormono una notte in hotel e il giorno prendono un treno diretto in Francia.

Alla frontiera, credo a Mentone, vengono fermati, la persona che accompagna la ragazza ha un permesso di soggiorno che ha il nome della ragazza ma non la sua foto. La polizia chiede di replicare la firma in calce al documento. Comparando le due firme gli operanti si rendono conto che non sono firme effettuate dalla stessa persona. A quel punto la ragazza viene portata per accertamenti presso la questura di Torino e viene adottato un **provvedimento di espulsione**. È il 20 maggio 2010. Insieme all'espulsione, la questura dispone anche il trattenimento della ragazza. Come forse sapete, un provvedimento di espulsione viene ordinariamente adottato dal prefetto e eseguito dal questore. Tra le modalità esecutive di un decreto di espulsione, il questore ha una gamma di scelte, all'epoca dei fatti le scelte andavano dall'accompagnamento immediato, che era una modalità esecutiva praticamente mai verificatasi nella realtà, il trattenimento presso il cie o, in via residuale, l'ordine di allontanamento.

Nel nostro caso la questura di Torino dispone il trattenimento, evidentemente ai fini dell'esecuzione dell'espulsione. Ogni **trattenimento**, per essere validamente disposto e mantenuto, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria. Come forse sapete, il trattenimento è una misura che,



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

secondo la giurisprudenza della corte costituzionale, incide sulla libertà personale, limita il bene primario dell'essere umano. Tale tipo di limitazione non può essere validamente disposto senza il vaglio dell'autorità giudiziaria. Vaglio che deve intervenire in modo estremamente rapido: 48 ore per la comunicazione dell'adozione del provvedimento da parte della questura e 48 ore da parte dell'autorità giudiziaria per convalidare il provvedimento stesso. Decorso il termine di 4 giorni senza che l'autorità giudiziaria abbia convalidato, lo stesso decade e quindi la persona deve essere rimessa in libertà.

Nel nostro caso il giudice di pace, che è l'autorità giudiziaria competente alla convalida, convalida il trattenimento. Nel corso dell'udienza la ragazza fa presente che il suo percorso di migrazione non è di tipo economico ma è un percorso di richiesta di protezione, in quanto alla base della sua partenza vi sarebbero ragioni legate a una serie di vessazioni e violenze subite dalla famiglia e in particolare dalla ragazza stessa. A fronte di queste dichiarazioni il giudice di pace convalida comunque il trattenimento ma viene verbalizzato, nel verbale di udienza, che la ragazza intende chiedere asilo politico, protezione internazionale alle autorità italiane. Riagganciandomi alla questione di Dublino che veniva precedentemente menzionata, emergerà poi successivamente che la ragazza intendeva recarsi in Francia e infatti veniva fermata alla frontiera. Questo perché oltre che a parlare francese la ragazza aveva dei parenti in Francia e la Francia era il Paese nella quale la ragazza avrebbe voluto presentare domanda di protezione internazionale. La scelta del Paese in cui presentare domanda di protezione internazionale non è rimessa ai singoli. La Convenzione di Dublino di cui veniva precedentemente illustrata la natura e le criticità, prevede una lista di criteri gerarchici che determinano qual è il Paese competente a decidere su una domanda di protezione internazionale. Stringendo all'osso, il primo Paese nel quale vi sono impronte, fotosegnalazione e quindi traccia del passaggio di una persona, è il Paese nel quale la domanda deve essere trattata. Una volta ristretta al CIE la ragazza finalmente presenta la domanda di protezione internazionale e viene istruita una pratica trasmessa per competenza alla commissione territoriale di Torino. La commissione, come prima accennavo, è l'organismo di prima istanza di natura amministrativa, insito all'interno del ministero dell'interno, che ha competenza per le domande di protezione internazionale. Viene fissata l'audizione, la ragazza viene sentita e a seguito dell'audizione, la domanda di protezione viene respinta. Il rifiuto della domanda di protezione ha una conseguenza molto importante: la legge prevede infatti che ogni richiedente asilo che avanza la propria domanda ha diritto di soggiornare nel Paese fino all'esito della stessa. Si tratta di una garanzia fondamentale volta a tutelare le persone che chiedono la protezione, prima della decisione dell'organo amministrativo sulla stessa. La legge di recepimento



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

della direttiva europea prevede un'ulteriore garanzia, a seguito della notifica del provvedimento con cui la commissione rifiuta la domanda di protezione, la persona viene invitata ad allontanarsi dal territorio nazionale. Contestualmente però alla stessa vengono concessi 30 giorni per proporre ricorso contro il provvedimento negativo. La legge prevede che fino al decorso di questi 30 giorni la persona non può essere allontanata, questo significa che la persona per questo periodo ha ancora diritto di soggiornare regolarmente. Se immaginiamo di tirare una riga tra regolarità e irregolarità del soggiorno, vedremo come è assolutamente veloce, facile e a volte anche imprevedibile scivolare dall'una all'altra posizione in seguito a meccanismi di tipo normativo. Al momento della presentazione in Italia la ragazza è irregolare e quindi quando viene fermata sprovvista di documenti viene emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione. A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale la ragazza ha diritto di soggiornare in Italia fino all'esito della stessa e rientra quindi nell'ambito della regolarità del soggiorno quantomeno fino alla decisione. Abbiamo però visto che la decisione è negativa, ordinariamente il termine per proporre ricorso è di 30 giorni e in questo mese la persona non può essere espulsa. Però siamo in una condizione di trattenimento, la persona ha a proprio carico un decreto di espulsione e il conseguente decreto di trattenimento presso il CIE. La legge prevede che se la persona è trattenuta presso il CIE il termine non è di 30 giorni ma di soli 15 giorni e soprattutto che in questi 15 giorni la persona può essere allontanata. Quindi a seguito della notifica del provvedimento negativo, la ragazza è nuovamente irregolare e la stessa può essere regolarmente espulsa. Inoltre, poter "essere allontanati" in termini generali ha un peso diverso rispetto all'ipotesi di poter essere allontanati mentre si è trattenuti presso un CIE, il quale è un istituto unicamente finalizzato alla identificazione e espulsione degli stranieri. È evidente che, nel momento in cui la persona è trattenuta presso il CIE, le possibilità di essere espulsa sono molto più alte rispetto a una persona in condizioni di libertà. A questo punto, cosa bisogna fare contro il provvedimento negativo della commissione? Ricorso presso il tribunale ordinario, e non amministrativo, perché il giudice ordinario è il giudice dei diritti soggettivi. Lo stato di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria sono forme associate al diritto soggettivo, cioè a diritti che sono immanenti nella persona. Tenete presente che quando un giudice riconosce che sussistono i presupposti per una forma di protezione, non concede la protezione, ma riconosce l'esistenza di uno stato soggettivo, cioè accerta e dichiara che la protezione è un rifugiato. Non lo trasforma in rifugiato ma lo riconosce. Ora, il ricorso è pendente ma la persona è ancora irregolare. Cosa posso fare per tutelare la persona dal rischio di essere espulsa? Il ricorso è stato presentato, ma in questo caso essendo trattenuta presso il CIE, il ricorso non ha un effetto immediatamente sospensivo del decreto di espulsione. Quindi è ancora valido e operativo e può essere portato a compimento. La



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

legge mi riconosce la possibilità di richiedere al tribunale di sospendere temporaneamente l'esecuzione del decreto di espulsione, quantomeno fino alla fine del primo grado, ovvero alla decisione del tribunale stesso. Nel nostro caso il tribunale accetta e accoglie l'istanza di sospensione. Al fine di evitare un provvedimento che può essere irreversibile il tribunale sospende il decreto di espulsione, a questo punto la ragazza non potendo essere espulsa viene rilasciata dal CIE.

Si svolgono due udienze, vengono prodotti molti documenti. Alla fine il tribunale rigetta e la ragazza torna in condizione di irregolarità, perché nel momento in cui il tribunale rigetta, la sospensione perde efficacia. Perché la sospensione è un provvedimento intermedio, cautelare, non definitivo. La sentenza con cui il tribunale di primo grado decide è un provvedimento che definisce il grado di giudizio, e quindi tutti i provvedimenti intermedi decadono. A questo punto possiamo fare un reclamo in corte di appello, sollevando le medesime eccezioni sollevate in primo grado ma aggiungendo tutte le eccezioni relative alle ritenute erroneità delle sentenze del tribunale. Il reclamo non ha effetto sospensivo, quindi siamo ancora nell'ambito della irregolarità. Per ulteriormente tutelare la ragazza possiamo anche in questo caso proporre un'istanza di protezione. Chiedendo alla corte d'appello in deroga rispetto alla previsione normativa, di nuovamente sospendere l'esecuzione dell'espulsione.

La ragazza ha ancora un decreto di espulsione valido a carico, ma nel frattempo è stato fatto anche un ricorso contro di questo. E il giudice di pace ha a sua volta accolto l'istanza di sospensione, quindi anche durante la fase di irregolarità questa sospensiva ha un effetto tutelante massimo perché riguarda esplicitamente l'espulsione.

La corte di appello come il tribunale, come il giudice di pace, accetta l'istanza di sospensione. Sospende l'esecutività della decisione del tribunale, che a sua volta, determina la nuova sospensione del decreto di espulsione. E questo punto la ragazza è ancora in condizione di regolarità.

Oggi in realtà non è più così perché la giurisprudenza esclude che la corte d'appello possa sospendere questo provvedimento. Teniamo presente che non sempre c'è un decreto di espulsione precedentemente alla richiesta di protezione internazionale.

Siamo in corte d'appello che sospende e la ragazza è di nuovo regolare. La ragazza non ha un permesso di soggiorno però. Si svolge un'udienza di merito. Alla fine la corte d'appello rigetta, nuovamente la ragazza cade nella irregolarità perché nuovamente la sentenza della corte d'appello è sentenza che definisce il grado di giudizio, e tutti i provvedimenti intermedi decadono. Cosa resta da fare? Un ricorso alla corte di cassazione. Non c'è possibilità però di richiedere



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

nuovamente la sospensione. Per cui si è in condizione di irregolarità e attendiamo la decisione della corte di cassazione. Con un provvedimento dell'11 ottobre 2012, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla corte di appello di Torino in diversa composizione. Questo significa che, ovviamente non tutti i casi seguono una scansione così complessa, ma potenzialmente una richiesta di asilo può occupare 4 gradi di giudizio, 5 in questo caso perché ritorniamo alla corte di appello di Torino. 5 gradi di giudizio, realisticamente direi 3 anni di attesa e continui movimenti tra regolarità e irregolarità. Diciamo pure che il legislatore nazionale ci ha messo del suo perché pur recependo le direttive europee non si è negato il piacere di modificare alcuni aspetti della norma in modo discutibile. Nel frattempo quello che consente alla ragazza di soggiornare regolarmente in Italia è sempre il decreto di sospensione dell'espulsione adottato dal giudice di pace poche settimane dopo il trattenimento della ragazza, con prossima udienza fissata al 30 ottobre. Al 30 di ottobre il giudice prenderà atto che la corte di cassazione ha accolto il ricorso e quindi con un sesto rinvio attende la decisione della corte di Torino per sapere se la ragazza è una rifugiata o meno e se il decreto di espulsione può essere attuato o no.

Dal punto di vista del giudice di pace, il ricorso contro il decreto di espulsione si fonda sull'articolo 19 del Testo Unico dell'immigrazione. È l'articolo che prevede le cause di inespellibilità dei cittadini extracomunitari. Il primo comma prevede che l'espulsione delle persone che sono a fondato rischio di subire persecuzione nel Paese di provenienza o nel Paese di origine (per motivi razza religione etc) non possono essere espulsi in nessun caso. Quindi divieto assoluto. Mentre le altre ipotesi sono di inespellibilità relative, passibili cioè di eccezioni. Il giudice di pace che fa sette rinvii in attesa che la domanda di asilo venga decisa, è evidentemente un giudice di pace che non sa se il caso in esame rientra nell'articolo 19 oppure no. E quindi, fuori dal verbale, preferisce che qualcun altro decida e poi aderire all'orientamento dell'altro giudice e quindi sulla base di quello decidere se convalidare o annullare il decreto di espulsione.

Cristina: Mirtha e Silvia ci parleranno, in questa seconda parte più laboratoriale degli strumenti che può avere un operatore per dare informazioni a un richiedente asilo; richiedente non sono seguito dallo SPRAR o dai progetti cittadini e quindi privo di strumenti specifici per prepararsi al colloquio con la Commissione Territoriale.

Mirtha Sozzi e Silvia Peschivolo: Siamo operatrici del servizio dell'Ufficio Pastorale Migranti che si chiama "Il Punto di domanda"; Il punto di domanda nasce a Torino all'interno dei servizi offerti dall'Ufficio Pastorale Migranti nel 2009, dopo che a Torino apre una delle Commissioni Territoriali.



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Le commissioni territoriali sono 13 e sono dislocate in varie città d'Italia, quella di Torino è nata nel 2008. Anche nella nostra città si è posto il problema di dare un minimo di supporto ai richiedenti asilo che dovevano passare attraverso la commissione di Torino per l'esame della propria domanda e che non erano inseriti nei progetti di accoglienza istituzionali, come lo SPRAR. Tali progetti di accoglienza prevedono una parte di supporto legale per i richiedenti asilo, mentre, per tutte le persone che rimangono fuori da questo tipo di progettualità, non è previsto alcun tipo di supporto.

Alcune informazioni rispetto alla domanda di asilo dovrebbero essere date dalla questura, primo organismo istituzionale con cui i richiedenti asilo vengono in contatto; infatti sul sito del Ministero degli Interni esiste un vademecum della domanda di asilo, tradotto in molte lingue, che dovrebbe essere distribuito ai richiedenti. Spesso però questo non avviene, inoltre il vademecum è molto tecnico e molto specifico e non sempre di facile comprensione da parte di tutti i richiedenti, che hanno livelli di scolarizzazione molto diversi e non sempre sono in grado di interpretare testi di una certa complessità dal punto di vista giuridico e linguistico.

Il lavoro che facciamo noi è innanzitutto di informazione, di spiegazione rispetto a come funziona l'iter, di quali sono i diversi passaggi che un richiedente asilo dovrà fare. Il primo passaggio, in questura, è un'identificazione dove vengono prese le impronte digitali e le fotografie; il secondo passaggio, sempre in questura, è una verbalizzazione con la compilazione di un modulo che richiede una serie di dati anagrafici, la narrazione della storia personale e delle ragioni per cui si è lasciato il proprio paese. Il terzo passaggio è il passaggio chiave, quello della Commissione Territoriale, poichè sarà quest'ultima a prendere la decisione rispetto alla domanda di asilo.

E' particolarmente importante che le persone arrivino all'incontro con la Commissione bene informate rispetto a come si svolgerà il colloquio, chi sono le persone che si troveranno davanti, che tipo di domande verranno fatte, perché vengono fatte alcune domande e quali sono i propri diritti.

Diamo anche informazioni su quali siano le possibili risposte che la commissione può dare; ci sono diverse risposte, ci sono diversi tipi di protezione internazionale come lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria; in secondo ordine la protezione umanitaria oppure il diniego. È importante dunque che le persone abbiano questo quadro di che cosa gli sta capitando e di quali passaggi si



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

troveranno ad affrontare e a che punto si trovano in questa procedura.

Il lavoro più specifico che facciamo è quindi quello di preparare chi viene da noi per il colloquio con la Commissione Territoriale: attraverso una serie di incontri con il richiedente asilo ricostruiamo, insieme all'utente, la storia personale, cercando di tirare fuori quelli che sappiamo essere gli elementi importanti perché la commissione possa giudicare in maniera equa la storia di una persona.

La prima fase è la spiegazione della procedura, la seconda fase è la scrittura della storia insieme alla persona; solo quando la storia è completata incominciamo la terza fase che è quella delle ricerche sul paese d'origine dell'utente: quando noi arriviamo ad una versione definitiva della storia si comincia la fase delle ricerche. Queste ultime servono a supportare la storia, per dimostrare, attraverso documenti ufficiali, che quello che il richiedente asilo sta raccontando sia accaduto realmente. Le persone arrivano da noi e ci raccontano la loro storia e noi pian piano la rivediamo con loro nel complesso.

L'esercizio che vi proponiamo è il seguente: noi vi daremo 4 storie che abbiamo estrapolato da 4 storie vere e che abbiamo un po' cambiato per la privacy della persona; partono dalla realtà, ma sono assolutamente fittizie e riguardano 4 richiedenti asilo che provengono da 4 paesi diversi. Vi chiediamo di leggere queste storie e di individuare quali siano per voi i punti su cui si possano fare delle ricerche: quali sono quei fatti, quegli eventi che la persona racconta che sono documentabili attraverso delle fonti internazionali, cronache giornalistiche, inchieste, report.

Dovete valutare voi quali siano questi fatti e pensare voi a quali strumenti mettereste in atto per capire se la storia raccontata sia vera o no. Ricordiamo che i membri della Commissione si trovano davanti queste storie e devono valutare se la persona che si trovano davanti stia raccontando un fatto attendibile o meno.

Questo è quello che facciamo nel nostro sportello e che poi i membri della Commissione si trovano a fare dal vero con i richiedenti asilo. Esistono altre realtà simili in Italia, ad esempio il Ciack di Parma e il Naga di Milano, inoltre, nella rete Sprar, gli operatori dovrebbero offrire ai richiedenti asilo questo tipo di supporto.

ALCUNE DOMANDE PRIMA DI PASSARE AL LAVORO DI GRUPPO



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

DOMANDA 1 : se voi stesse vi rendete conto che non è possibile fare la domanda d'asilo?

RISPOSTA 1: noi interagiamo sempre con le persone in maniera diretta, per cui ci troviamo anche di fronte a dei casi che non seguono il profilo del rifugiato: la nostra prima attività è informativa, in particolar modo verso le persone che fanno domanda d'asilo senza sapere in realtà che cos'è. Ci sono delle situazioni in cui la persona fa domanda d'asilo perché ha capito che può essere un mezzo di legalità, però poi non ha i requisiti; in questo caso lo si spiega. Inoltre, se si riesce a capire qualche elemento in più sulla storia della persona, la si può provare ad indirizzare verso altre forme di regolarizzazione. Spesso le persone arrivano da noi già sapendo che possono fare domanda di asilo o magari l'hanno già incominciata. Ci è capitato, però, in passato di lavorare con persone, soprattutto ragazze che in realtà erano vittime di tratta e che quindi non avrebbero ottenuto una risposta positiva dalla Commissione seguendo la via dell'asilo e le abbiamo indirizzate altrimenti.

DOMANDA 2: avete difficoltà con le lingue, avete bisogno di mediatori?

RISPOSTA 2: diciamo che con l'inglese, il francese e lo spagnolo riusciamo a interagire con buona parte delle persone che vengono da noi (circa l'80%); ci sono anche degli utenti sudamericani, ma la maggior parte sono anglofoni o francofoni. I mediatori sarebbero utilissimi per alcuni casi e alcune lingue e quando c'è la necessità di metterli in campo li utilizziamo. Bisogna considerare, però, che la questione è un po' delicata perché non sempre gli utenti raccontano la propria storia davanti ad una terza persona sconosciuta che proviene dal proprio stesso paese. Non per forza è d'aiuto la mediazione: ogni volta si deve capire qual è la situazione e vedere se attivarla o meno.

Il problema della mediazione che ha sollevato la mia collega, riguarda ad esempio, casi di persone che scappano da violenze di tipo etnico: magari la persona che si trovano davanti viene dallo stesso paese ma è di un'etnia diversa e quindi chiaramente si crea un problema.

Per quanto riguarda il cinese, pur essendoci tantissimi cinesi, quasi nessuno fa domanda di asilo; di arabi qualcuno ha fatto riferimento allo sportello, ma non moltissimi.

DOMANDA 3: la raccolta della storia e anche quella della documentazione sul paese la trascrivete e la consegnate alla Commissione?



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

RISPOSTA 3: la consegniamo alla persona, ed è la persona che può decidere, in ultima istanza se darla alla Commissione: noi abbiamo questa relazione solo con la persona e mai direttamente con la Commissione perché è una scelta. Dal momento che sono al di fuori di ogni struttura di accoglienza e non seguono un percorso istituzionale, la diamo direttamente a loro spiegandogli che è un loro diritto fare questo tipo di percorso con noi e che sta a loro alla fine decidere se darla o meno. Ci è capitato di qualcuno che lavorasse con noi, si fidasse di noi, facesse tutto il percorso con noi e poi non consegnasse la storia magari a volte per motivi privati molto delicati.

La documentazione che consegniamo alla fine alla persona, è un dossier di 4-5 pagine che contiene la storia persona con delle note a piè di pagina sui punti su cui si può fare ricerca e talvolta altra documentazione allagata che la persona ha a disposizione come una tessera del partito di cui faceva parte, certificati medici che possa attestare le torture subite.

DOMANDA 4: chi è che ha la competenza per accertare che le torture siano vere? C'è un medico che si occupa di questo?

RISPOSTA: No, non c'è un medico che si occupa di certificare le torture; noi abbiamo avuto un caso di un ragazzo che era andato da un medico perché aveva delle ferite sul corpo e il medico gli ha scritto un certificato che escludeva che le ferite fossero in seguito ad un'operazione e che per il tipo di abrasione e sutura potessero essere ferite che si erano auto-emarginate; i medici possono scrivere questo genere di certificati, spetta poi a loro esporsi o no. Molto spesso i medici rimangono molto sul vago, senza prendersi grosse responsabilità. il medico in questione ha scritto che le ferite che lui aveva visto non sembravano essere ferite in seguito ad un'operazione e che da come la ferita si era rimarginata poteva ipotizzare che fosse stata fatta con un oggetto da taglio. E' molto difficile trovare un medico che si esponga. Ci è capitato, nel caso di una donna che aveva subito mutilazioni genitali, di trovare una dottoressa ginecologa del Sant'Anna che ha certificato la tortura.



Lavori di gruppo | Quarto incontro

LAVORO DI GRUPPO

Abbiamo 4 storie diverse ; 2 gruppi su ogni storia; gruppi da 3 o da 4. Sono storie vere a cui abbiamo tolto i riferimenti reali

STORIA PERSONALE DI A.: ragazzo senegalese

Mi chiamo A., sono nato a Ziguinchor, nella regione di Casamance in Senegal l'1/3/1984 e sono di etnia Wolof.

Nella regione di Casamance da trent'anni è in atto un conflitto per l'indipendenza tra i ribelli del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC) e l'esercito regolare senegalese. A Ziguinchor, dove abitavo, e in tutta la Casamance si verificano spesso episodi di violenza da parte dei ribelli contro le persone di etnia Wolof.

Nel 2006 sono entrato a far parte dell'Association Jeunes Casamance, un'associazione locale creata due anni prima da un gruppo di giovani Wolof allo scopo di difendere se stessi e le proprie famiglie dalle violenze. Il mio ruolo era quello di portavoce. Io con altri ragazzi dell'associazione parlavamo con i giornalisti sia televisivi che radiofonici per denunciare le violenze e informare sia la popolazione che l'esercito sugli spostamenti e le attività dei ribelli e sulla presenza di campi minati allestiti dai ribelli. Sui mezzi di informazione (come in una trasmissione radio di Casamance FM, su L'Observateur e su Le Quotidien) comparivano spesso il mio nome e la mia foto. Era un ruolo pericoloso, perché ogni volta che un giornale, una radio o una televisione riportavano gli episodi di violenza in Casamance, i ribelli reagivano uccidendo o rapendo i membri più attivi dell'associazione, sperando così di spaventare gli altri e di far cessare il lavoro di denuncia e informazione.



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Più volte ci era capitato di ricevere, presso la sede dell'associazione, delle lettere di minacce rivolte ai tre membri più attivi, compreso me.

Alla fine del 2008, durante una riunione pubblica organizzata dall'associazione, ho tenuto un discorso molto duro contro i ribelli. Probabilmente tra le persone che vi avevano preso parte c'era qualcuno che ha riferito le mie parole ai ribelli stessi. Da quel giorno, i ribelli hanno cominciato a cercarmi e presso la sede dell'associazione sono arrivate due lettere di minacce dirette a me.

Una mattina, sempre nel 2008, i ribelli sono venuti a casa mia, dove hanno trovato solo mio fratello minore. Quel giorno, rientrando a casa, ho trovato la porta aperta con la forza e mio fratello ucciso. Ho subito chiamato la polizia che però mi ha detto che erano stati i ribelli e che, quindi, loro non potevano fare nulla.

A quel punto, ho deciso di andarmene immediatamente da casa e mi sono diretto a Dakar.

Di lì, dopo due giorni di corriera sono arrivato a Bamako, Mali, dove mi sono fermato per qualche giorno. Ho poi proseguito in bus per Niamey, Niger, dove mi sono fermato per due o tre giorni, per poi ripartire verso la Libia.

Sono arrivato a Tripoli a febbraio 2010 e sono rimasto lì fino a settembre dello stesso anno.

A settembre ho pagato 500€ e mi sono imbarcato per Lampedusa, dove sono arrivato dopo due giorni.

Comento operatrici dopo esposizione dei gruppi di lavoro che avevano questa storia: avete individuato tutti i punti tranne uno che noi abbiamo approfondito, che è quello sulla situazione dei campi minati: è uno dei problemi più gravi che la gente del territorio si trova ad affrontare. Anche oggi il territorio è minato e questi ribelli che fanno parte del gruppo indipendentista continuano a operare sul territorio rendendolo pericoloso per gli stessi abitanti che vivono questa regione, per cui ci sono tanti rapporti che testimoniano la situazione dei campi minati, dei morti e di tutte le strutture ospedaliere che sono nate proprio per chi ha perso arti in seguito allo scoppio di una mina.

È giusta la linea di pensiero di provare a reperire documenti dal paese di origine, come la tessera del partito, come il certificato di morte del fratello o le lettere di minacce. E' molto giusto in linea teorica anche se nella pratica molto difficile perché non è detto che esistano i certificati di morte,



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

perché l'associazione era attiva a livello locale quindi in piccola scala quindi probabilmente non aveva una tessera; inoltre, non avevano la possibilità di andare in internet e crearsi un blog o un sito web. Bisogna considerare che questi paesi dell'Africa sono poveri e non hanno la possibilità di accesso a internet, molto spesso queste associazioni sono costituite da gruppi di coetanei giovani che non hanno un vero e proprio tesseramento. Il rischio di essere perseguitati per queste associazioni è alto perché a livello locale tutti si conoscono e si è molto esposti, purtroppo però è difficile trovare una fonte e prove dei fatti accaduti.

Inoltre molto buono è fare ricerche sulla polizia, perché uno dei punti per cui le persone possono richiedere protezione internazionale è il fatto che il loro stato non garantisca la sicurezza dei cittadini: è importante quindi dimostrare che la polizia non è in grado di agire contro i ribelli e di proteggere le persone che costituiscono associazioni nelle quali gruppi di attivisti si attivano contro i ribelli.

STORIA PERSONALE DI B.: ragazzo pakistano

Mi chiamo B. e sono nato a Rawalakot, distretto di Poonch Kashmir, nel Kashmir Pakistano.

Nel 2007 ho terminato la scuola superiore e mi sono iscritto al College. All'interno del college ho iniziato a conoscere meglio la storia e la situazione politica del mio Paese e mi sono iscritto al JKNSF.

Il 24 dicembre 2009 ho partecipato alla "lunga marcia", organizzata a Rawalakot per protestare contro il governo pakistano per l'annessione della regione del Gilgit Baltistan al Pakistan. Durante il corteo, la polizia pakistana, per bloccare i manifestanti ha sparato loro addosso e ha usato i gas lacrimogeni. Molti studenti sono stati arrestati o feriti. Anche io sono stato picchiato con dei bastoni su piedi, gambe e schiena, infine sono stato arrestato. Sono stato portato alla caserma della polizia insieme ad altre 5 persone. Sono rimasto in quella condizione per 6 giorni finché sono arrivati i miei genitori che sono riusciti a farmi liberare.

Nel periodo successivo alla manifestazione, le agenzie segrete e la polizia hanno più volte minacciato di morte me e la mia famiglia.

Io non ho accettato le intimidazioni e ho continuato il mio impegno nel partito.

Il 15 novembre 2010 sono diventato "senior student organizer" del JKNSF, cioè responsabile del



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

movimento nel mio college.

Il 28 aprile 2011 era l'anniversario della firma dell'accordo, avvenuta il 28 aprile 1949 a Karachi, che ha sancito l'annessione del Gilgit Biltistan al Pakistan. Come ogni anno, i rappresentanti del JKNSF hanno organizzato diverse manifestazioni, ciascuno nella sua zona. Anche io, insieme ad altri leader, ho organizzato una manifestazione, durante la quale la polizia è intervenuta con i gas lacrimogeni e picchiando e sparando sui manifestanti. Anche io sono rimasto ferito, ma sono riuscito a scappare.

Dopo la manifestazione, mentre stavo tornando a casa, sono venuto a sapere da un mio amico, membro anche lui del JKNSF, di essere stato denunciato per aver compiuto azioni contro lo Stato. Sono quindi scappato e mi sono nascosto presso dei parenti che abitano nel villaggio di ZZ, a due ore e mezza a piedi da casa mia.

Il 2 maggio 2011 la polizia ha emesso un First Information Report, F.I.R, contro di me, mentre il 15 maggio 2011 ha emesso un mandato di cattura nei miei confronti. La polizia è venuta a casa mia per arrestarmi e ha mostrato il F.I.R. e il mandato di cattura ai miei famigliari. Non avendomi, però, trovato, ha arrestato mio fratello e mio padre. Li hanno rilasciati dopo un giorno dicendo loro che avrebbero dovuto consegnarmi alla polizia.

Io mi sono rivolto al mio avvocato, il quale mi ha detto che il mandato di cattura non era annullabile e che se mi avessero arrestato lui non avrebbe potuto fare nulla. Mi ha quindi consigliato di lasciare il Paese al più presto. Mi sono quindi messo in contatto con un trafficante.

Il 26 maggio sono partito per Rawalpindi, dove sono rimasto qualche giorno a casa di uno zio, poi ho proseguito per Lahore e per Quetta. Da qui sono andato in Iran e poi in Turchia, in parte a piedi e in parte in camion. Il 20 luglio sono arrivato in Italia, a Torino.

Commento Operatrici dopo esposizione dei gruppi che avevano questa storia su cui lavorare: le ricerche vanno sempre contestualizzate alla lingua inglese: quando inserite i termini nel motore di ricerca è rarissimo che in italiano ci siano inchieste o documentazioni su questi paesi; spesso si traducono pezzi di articoli in lingua originale;

Le ONG come Amnesty International o Human Rights Watch che pubblicano dei rapporti sono attendibili, soprattutto ECOI.NET è uno degli strumenti più utilizzati per fare ricerca sui paesi di origine dei richiedenti asilo: si è creato negli anni un database e hanno cercato di individuare le



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

fonti attendibili e ne hanno fatto un elenco sul loro sito. In ogni caso saranno poi i membri della commissione a valutare se una fonte sia attendibile o meno.

Per quanto riguarda la storia è importante effettuare un inquadramento generale della storia del Kashmir. Le ricerche rispetto alle singole date sono utili ma complicate perché la storia del Kashmir è punteggiata da lunghe marce e black day.

Il sito del partito può servire a voi per capire di cosa si tratta ma non lo citerei come fonte, perché sarebbe una di parte; sarebbe più opportuno una fonte più neutrale e ufficiale come può essere una grande associazione. Va bene appurare l'esistenza del partito ma non lo citerei per dimostrare la violazione dei diritti che vengono fatti nei confronti degli appartenenti ad esso.

Giocano un ruolo importantissimo le agenzie segrete pakistane che sono le protagoniste assolute della repressione nei confronti degli indipendentisti del Kashmir: compiono soprusi e violazioni dei diritti umani quotidianamente.

Importante verificare e controllare date e anniversari perché per loro è importantissimo: fa parte della loro storia. Molti di loro lottano da quando sono piccoli per cui per loro è fondamentale che si abbiano chiare le tappe e il percorso della propria storia.

Molto importante anche l'utilizzo del FIRST INFORMATION REPORT, documento utilizzato non solo in Kashmir ma anche in Pakistan, Giappone: questo documento viene utilizzato dalla polizia per portare avanti delle denunce e quindi degli arresti

STORIA PERSONALE DI C.: ragazzo ugandese

Mi chiamo C., sono nato a Masindi, in Uganda, il 01-01-1983 e lavoravo a Kampala.

Dal 2008 sono membro del partito FDC (Forum for Democratic Change), il più grande partito di opposizione ugandese, dove avevo il ruolo di segretario della sezione giovanile e il compito di reclutare nuovi giovani come membri del partito.

Il 13 gennaio 2010 ho mobilitato il gruppo giovanile femminile del partito in vista della manifestazione pacifica, prevista per il 18 gennaio, organizzata prima delle nuove elezioni presidenziali previste per il 2011, per le quali si chiedeva di cambiare la commissione elettorale. La manifestazione femminile era organizzata da tutti i partiti dell'opposizione per dimostrare contro i



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

ricatti subiti dal Chairman Electoral Commission (Presidente della Commissione Elettorale) e dall'intera Electoral Commissioner Board (Commissione Elettorale) che erano stati coinvolti nei massicci brogli elettorali durante le elezioni presidenziali del 2006.

Il 20 gennaio 2010 sono stato arrestato dagli agenti di sicurezza del CMI (Chieftaincy of Military Intelligence) con l'accusa di aver reclutato giovani per un gruppo ribelle, il PRA (People's Redemption Army), che voleva rovesciare il governo in carica.

Gli uomini del CMI mi hanno portato, bendato, in una safehouse dove sono rimasto per una settimana e dove mi hanno accusato di aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Sono stato sottoposto a torture per estorcermi informazioni e costringermi a confessare cose che non avevo fatto, ovvero reclutare giovani per il gruppo ribelle PRA.

Nonostante le torture, non hanno ottenuto da me quello che volevano. Dopo sono stato portato alla stazione centrale della Polizia (CPS, Central Police Station), dove sono rimasto per altri quattro giorni senza che i miei diritti venissero rispettati. Secondo la legge ugandese, infatti, una persona arrestata deve comparire dinanzi alla Court of Law entro 48 ore dall'arresto. Mentre ero nella cella della stazione di Polizia, i poliziotti mi hanno torturato, picchiato, minacciato di morte se non avessi lasciato il mio partito per unirmi al partito al governo, il NRM (National Resistance Movement). Io però ho continuato a rifiutare. Dalla stazione di Polizia ho potuto finalmente contattare la mia famiglia che non aveva mie notizie da una settimana e mi aveva cercato negli ospedali e nelle stazioni di Polizia.

Il 1 febbraio 2010 sono stato rilasciato dietro una obbligazione di pagamento di 500.000 scellini ugandesi che le persone che hanno garantito per me avrebbero dovuto pagare se non mi fossi presentato il giorno 24 febbraio presso la CPS. Questa convocazione era motivata dal fatto che volevano interrogarmi ancora presso il CID (Criminal Investigation Department), un dipartimento interno della polizia ugandese.

Il 2 febbraio ho denunciato all'UNHRC (Uganda Human Rights Commission) le violazioni subite durante la mia detenzione. Dopo qualche giorno ho iniziato a ricevere telefonate anonime di persone che mi minacciavano di morte e uomini del CMI mi seguivano ovunque andassi.

Il 24 febbraio, per paura di essere arrestato e torturato, non mi sono presentato alla CPS.

Poiché continuavo a ricevere telefonate di minacce, sono tornato all'UHRC, che, questa volta, mi ha consigliato di scappare dal Paese per salvarmi la vita.

Sono quindi andato da un amico a Busia che mi ha aiutato ad attraversare il confine con il Kenya l'8 marzo 2010. Un conoscente del mio amico mi ha procurato un passaporto falso con un visto italiano e si è imbarcato con me su un aereo della KLM diretto in Italia, dopo uno scalo ad Amsterdam. Non so in quale aeroporto italiano siamo atterrati, ma da lì abbiamo preso un pullman



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

che ci ha portato a Torino, alla stazione di Porta Susa dopo 2 o 3 ore di viaggio. Lì l'uomo mi ha lasciato, riprendendosi il passaporto falso che mi aveva dato. Tutto il viaggio mi è costato 7 milioni di scellini (circa 2500 €).

Commento operatrici dopo esposizione die gruppi che avevano questa storia su cui lavorare: Nel quadro generale e sulle elezioni del 2006 pare vi siano stati brogli elettorali e contestazioni che sono stati denunciati dall'opposizione e sul web si trova tutto questo.

Per quanto riguarda la persecuzione individuale ci sono state torture parecchio gravi; in questo caso sarebbe stato possibile produrre un certificato medico perché le torture erano stato pesanti e palesi.

Fondamentale concentrarsi anche sul ruolo della polizia che non protegge, anzi supporta la persecuzione.

C'è da fare anche una ricerca sulla legge ugandese, dal momento che il richiedente asilo aveva buone conoscenze in merito e ha fornito riferimenti puntuali sulle violazioni che ha subito.

I report che utilizziamo di più, come vi abbiamo detto prima, sono Human Right Watch, Amnesty International, o quelli del dipartimento di stato americano che ogni anno fa rapporti sui diritti umani nei vari paesi, ricerca in loco e poi riporta le situazioni dei paesi.

Spesso sono le persone stesse che ci danno degli imput: non raccontano solo la loro storia ma ci danno anche indicazioni sulla situazione del loro paese e aiuti per la ricerca, soprattutto se si parla di attivisti politici con una certa consapevolezza di quello che stavano facendo e dei rischi a cui andavano incontro. Per cui anche il lavoro delle ricerche, non solo quello della scrittura della storia viene fatto insieme.

STORIA PERSONALE DI D.: ragazzo ivoriano

Mi chiamo D. e sono nato ad Abidjan, in Costa d'Avorio, il 01-01-1992.

Durante il periodo precedente le elezioni presidenziali del novembre 2010 la situazione ad Abidjan era molto tesa e ci sono stati molti episodi di violenza e omicidi.

La maggioranza delle persone di etnia Dioula sostenevano il candidato presidente Alassane



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Ouattara. La mia famiglia è di etnia Dioula e mio padre era un guaritore tradizionale. A causa del suo ruolo, era una persona di rilievo e conosciuta nel quartiere in cui vivevamo, Abobo, per questo motivo era sospettato di fare propaganda a favore di Ouattara. In realtà, mio padre non si era mai occupato di politica.

La notte del 24 ottobre 2010, verso le tre del mattino circa, tre uomini sono venuti a casa della mia famiglia con delle armi da fuoco e hanno ucciso mio padre. Io stavo dormendo nella stanza accanto. Mi sono svegliato a causa del rumore e, quando ho aperto un po' la porta della stanza per vedere cosa stesse succedendo, ho visto che mio padre era stato ucciso. Allora, spaventato, ho preso in fretta dei soldi e alcuni oggetti e sono scappato, uscendo dalla finestra. Temevo, infatti che gli uomini armati volessero uccidere anche me.

Mi sono nascosto in casa di alcuni vicini e solo più tardi sono tornato a casa mia, insieme ad altre persone del quartiere, per vedere cosa fosse successo esattamente. Alcuni abitanti del quartiere mi hanno detto che i tre uomini erano dei mercenari pagati dall'altro candidato Presidente, Laurent Gbagbo, e mi hanno consigliato di lasciare immediatamente il Paese, perché avrei potuto essere ucciso anch'io.

Sono partito da Abidjan quella notte stessa, a bordo di un autobus diretto a Yamoussoukro. Da lì ho trovato un passaggio su un camion che trasportava merci fino a Bamako, Mali. Da Bamako ho ripreso il viaggio verso Gao, su un altro autobus. A Gao sono entrato in contatto con dei trafficanti che mi hanno portato, su un grosso pick-up fino in Algeria ad Adrar, dove mi sono fermato perché avevo finito i soldi con i quali ero partito da casa, circa 100.000 franchi CFA. Dopo una ventina di giorni, durante i quali ho lavorato e ho guadagnato circa 18.000 dinari algerini, ho ripreso il viaggio, di nuovo su un pick-up, verso Ouargla, poi verso il confine con la Libia che abbiamo attraversato a piedi. Abbiamo proseguito a piedi fino a Gadames, in Libia, dove sono arrivato il 24 novembre 2010. Sono rimasto a Gadames per circa un mese, poi ho ripreso il viaggio, sempre su un pick-up, fino a Tripoli. Il viaggio da Gadames a Tripoli mi è costato 150 Dinari libici. Per circa tre mesi sono rimasto a Tripoli, dove ho trovato lavoro come apprendista elettricista. Poiché con l'inizio della guerra Tripoli era diventata molto pericolosa, ho proseguito il mio viaggio su di un barcone diretto a Lampedusa. Sono partito da Tripoli durante la notte del 4 aprile e sono sbarcato a Lampedusa il 5 aprile 2011. Il viaggio via mare mi è costato 500 Dinari libici.

Commento operatrici dopo esposizione dei gruppi che avevano questa storia su cui lavorare:

Quando si fanno le ricerche per l'attendibilità delle storie, un dettaglio importante è considerare in quale quartiere si sviluppano le vicende. Ad esempio nelle vicende politiche africane il quartiere ha una certa importanza: spesso nelle grandi città o nelle capitali, i quartieri hanno un colore



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

politico , molti sono le roccaforti della maggioranza, altri le roccaforti dell'opposizione .

Abbiamo fatto anche una ricerca sulla questione dei mercenari, che hanno avuto un ruolo importantissimo nel creare violenza diffusa durante il periodo di passaggio da un presidente uscente e uno entrante.

Anche il viaggio è qualcosa che cerchiamo sempre di verificare, i posti citati, le tappe, il tempo trascorso.

Link utile per avere la lista delle fonti importanti per le ricerca paese

<http://www.ecoi.net/5.our-sources.htm>

